

aber nicht zu. Wie die Vorinstanz mit Recht ausgeführt hat, bestehen die der Schweiz. Genossenschaftsbank verpfändeten Hypothekartitel für ihren Nominalbetrag und nicht bloss — entgegen der Auffassung der Rekurrenten — für den Betrag der faustpfandversicherten Forderung zu Recht. Sie sind daher — richtigerweise — mit dem vollen Betrage, auf den sie lauten, in die Steigerungsbedingungen aufgenommen worden. Der Forderungsbetrag, für den sie verpfändet sind, ist in den Steigerungsbedingungen nicht aufzuführen, weil es sich dabei nicht um eine die Liegenschaft unmittelbar belastende grundversicherte Forderung handelt. Die Steigerungsbedingungen haben nicht den Zweck, allfälligen Kaufliebhabern die Aufklärung zu verschaffen, die es ihnen ermöglicht, zu berechnen, zu welchem Betrage sie die Liegenschaft am billigsten und vorteilhaftesten erwerben können. Es ist Sache des Einzelnen, selbst in den Konkursakten nach den hiefür massgebenden Verhältnissen zu forschen. Somit kann der Betrag der faustpfandversicherten Forderung nicht als notwendige Grundlage des Zuschlages aufgefasst werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

39. Sentenza 10 Giugno 1914 nella causa Bernardoni.

Art. 237 LEF. — Un membro della delegazione dei creditori non ha veste per aggravarsi di un accordo intervenuto tra la delegazione e l'amministrazione concernente la visione dei protocolli e, in genere, degli atti della liquidazione.

A. — Il ricorrente è membro della delegazione dei creditori nella liquidazione del Credito ticinese in Locarno. Questa delegazione è composta di 15 membri e

vigila la gestione dell'amministrazione in conformità dell'art. 236 LEF.

Con ricorso 4 aprile 1914 Plinio Bernardoni espose all'Autorità cantonale di vigilanza che l'amministrazione di quel fallimento si era opposta alla formale istanza presentata il 3 aprile 1914 che fosse permesso ai membri della delegazione dei creditori di prendere conoscenza dei registri della fallita banca. Esso domandava all'Autorità cantonale di vigilanza di ordinare all'amministrazione stessa di mettere a disposizione dei singoli membri della delegazione i registri ed i documenti dell'istituto onde essi membri fossero in grado di esercitare il loro mandato senza restrizione alcuna ed in conformità dell'art. 237.

B. — Con decisione 29 aprile 1914 l'Autorità cantonale di vigilanza respinse il ricorso. Essa accerta in linea di fatto che nella seduta plenaria 3 aprile 1914 si addivenne tra la delegazione dei creditori e l'amministrazione del fallimento ad un *modus vivendi*, dal ricorrente pure sottocritto, secondo il quale fu « riconosciuto ai singoli » delegati, sopra loro domanda, la facoltà di compulsare « il protocollo per quelle osservazioni e studio che credero dessero utili all'interesse dei creditori, salvo all'amministrazione il diritto di giudicare caso per caso. »

C. — Di questa decisione il Bernardoni si aggravava al Tribunale federale, ripetendo presso il Tribunale federale la domanda proposta all'Autorità cantonale. Esso allega che il *modus vivendi* di cui sopra non fu da lui accettato, avendo egli apposto la sua firma al verbale del 3 aprile 1914 al solo scopo di dimostrare il suo intervento alla seduta.

Considerando in diritto:

Occorre innanzitutto esaminare se il ricorrente, quale membro della delegazione dei creditori, abbia veste per chiedere che, contrariamente all'accordo intervenuto il 3 aprile 1914 tra la delegazione e l'amministrazione, gli

atti vengano messi a disposizione dei *singoli* membri della delegazione. La questione deve essere decisa negativamente. Le attribuzioni della delegazione, che la legge enumera in modo esemplificativo nel disposto dell'art. 237 (cif. 1-5), spettano alla delegazione come tale e quindi, quando essa consti di più membri, al corpo collettivo e non ad ogni membro. In caso di divergenza tra i membri, l'opinione della maggioranza costituisce giuridicamente la volontà della delegazione, cui la minoranza deve assoggettarsi. Come, a mò d'esempio, non è concepibile che un singolo membro possa validamente fare opposizione ad « un provvedimento contrario agli interessi dei creditori » (art. 237, cif. 1) o che esso faccia da solo opposizione ai crediti ammessi dall'amministrazione (art. 237, cif. 4) od autorizzi il fallito a continuare il suo commercio (art. 237, cif. 2), così non può competere se non alla delegazione quale corpo collettivo il diritto di vigilare sull'ufficio o sull'amministrazione, il singolo membro non potendo agire in proposito se non in virtù di una delegazione dei poteri della collettività. Ciò non è dubbio. La soluzione non potrebbe essere diversa se non quando la legge attribuisse questo diritto di vigilanza non alla delegazione come tale, ma al singolo membro. Ma ciò non è. La legge non fa differenza tra gli incarichi speciali da essa enumerati (art. 237, cif. 1-5) e che, come fu detto, sono evidentemente, anzi necessariamente, attributo della collettività e il compito generico affidato alla delegazione di vigilare sulla « gestione dell'amministrazione » (art. 237). Se dunque, come accerta l'Autorità di vigilanza e come appare dagli atti, la delegazione ha deciso in maggioranza di esercitare la sorveglianza dell'amministrazione nel senso che qualora un suo membro domandi visione degli atti di liquidazione, compete all'amministrazione il diritto di decidere della fondatezza della domanda, caso per caso, questa risoluzione vincola indubbiamente anche quel o quei membri della delegazione che ad essa si opposero restando in minoranza.

Torna quindi inutile il ricercare come debba interpretarsi la firma data da P. Bernardoni al verbale del 3 aprile, perchè esso non pretende che quella risoluzione non rispecchi la volontà della maggioranza. Da queste considerazioni risulta che al ricorrente manca la veste per impugnare il patto 3 aprile 1914 suindicato, restando intatta la questione se e in quali condizioni alla delegazione *come tale* o ad un membro della stessa, cui fossero delegati dalla collettività i relativi poteri, compete il diritto di esigere dall'amministrazione che i protocolli, ed in genere i libri e gli atti della liquidazione vengano messi a sua disposizione; —

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è respinto.

40. Entscheid vom 17. Juni 1914 i. S. Geser.

Art. 92. Ziff. 6 SchKG: Grund der Unpfändbarkeit der Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände des Wehrmannes. Unpfändbarkeit der Bekleidung und Ausrüstung eines wegen Konkursausbruches aus der Dienstpflicht entlassenen Offiziers.

A. — Der Rekurrent Paul Geser, Kaufmann in Bruggen, ist in Konkurs gefallen und eine Strafuntersuchung wegen Betrug, sowie leichtsinnigen und betrügerischen Bankerottes ist gegen ihn eingeleitet worden. Er war bis zum Jahre 1913 als Trainoffizier in der schweizerischen Armee eingeteilt gewesen, wurde dann aber wegen des Konkursausbruches auf Grund des Art. 18 MO aus der Dienstpflicht entlassen. Durch Verfügung vom 25. April 1914 zog das Konkursamt Gossau die Offiziersbekleidungs- und -Ausrüstungsstücke des Rekurrenten zur Masse.

B. — Hiegegen erhob dieser Beschwerde mit dem